



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 06 maggio 2024

Deliberazione n. 2024/13/156

Oggetto: Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale e delle segnalazioni di territorio lungo le strade consortili.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 06 del mese di maggio, alle ore 16.30, convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Domenica GALLO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Su richiesta del Presidente, svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la nota prot. n. 2534 del 26 aprile 2024 con la quale è stato trasmesso dagli uffici un nuovo Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale e delle segnalazioni di territorio lungo le strade consortili;

Visto il Regolamento di cui innanzi;

Tenuto conto che lo stesso, al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli utenti delle strade, è stato adeguato alle nuove norme sulla sicurezza;

Ritenuto di poter approvare il Regolamento di cui trattasi, allegato alla presente deliberazione; ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale e delle segnalazioni di territorio lungo le strade consortili, trasmesso con nota prot. n. 2534 del 26 aprile 2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonchè al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013;

Avellino



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' STRADALE
E DELLE SEGNALAZIONI DI TERRITORIO

Approvato con Delibera 2024/13/156 del 06/05/2024



PREMESSA

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

I Continui tagli ai trasferimenti dello Stato alle Aree di Sviluppo Industriale rendono, ogni giorno, sempre più difficile il compito di rispondere alle istanze di servizi da parte delle nostre Aree.

In questa direzione abbiamo pensato di apportare, qualche piccola modifica al "Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale ed alle segnalazioni del territorio" che ci consente di dare una nuova e migliore immagine ai nostri insediamenti attraverso:

- L'eventuale affidamento a terzi del servizio di installazione e gestione degli impianti di comunicazione istituzionale e pubblicitaria;
- La regolamentazione degli impianti esistenti;
- L'eliminazione degli impianti abusivi;
- Il ripristino della segnaletica stradale;
- L'attivazione di nuovi servizi.

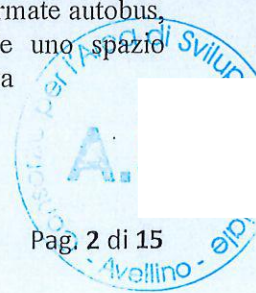
ART.1

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

(art. 47 D.P.R. n. 495/1992)

Con il termine di impianti o mezzi pubblicitari si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari così come vengono definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

1. Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta
2. Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
4. Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
5. Si definisce "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido
6. Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici
7. Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta



8. Si definisce **"impianto di pubblicità o propaganda"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- Di seguito si individuano alcune tipologie di impianti di pubblicità o propaganda:
- 8.a - Manifesto: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.
- 8.b - Impianti per Affissioni: Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai cartelli (punto 4), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di manifesti (punto 8.a). Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.
- 8.c - Targa: Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce avente una superficie totale non superiore a 1.200 centimetri quadrati. Essa è utilizzabile solo su una facciata ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso o nelle pertinenze adiacenti lo stesso. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
- 8.d - VetriNETTA/Bacheca: Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari o alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Può essere luminosa per luce propria.
- 8.e - Vetrofania: La riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive o con tecniche pittoriche di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Non può essere luminosa.
- 8.f - Proiezione luminosa: Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.
- 8.g - Impianto di pubblicità a messaggio variabile: Manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.
- 8.h - Pubblicità fonica o sonora: Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. È considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra; in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.
- 8.i - Volantino: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. Le dimensioni massime consentite per i volantini sono cm. 21x30 (A4).



ART.2
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

(art. 48,49 D.P.R. n. 495/1992)

1. I cartelli, e gli altri mezzi pubblicitari definiti dall'art.1 da installarsi lungo le strade consortili non devono superare la superficie di mq. 6,00, ad eccezione delle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di mq 20,00;
2. Per le insegne di esercizio poste in addossamento ai fabbricati, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a mq.100, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di mq 50.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate al terreno, sia globalmente che nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Il Consorzio ha la facoltà di negare l'autorizzazione (ovvero chiedere di apportare modifiche) qualora la forma o i colori possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
7. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m.1,50 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Tale limite dovrà essere rispettato nei casi in cui l'impianto pubblicitario venga installato sulla pertinenza di esercizio o comunque entro una distanza di metri 10 dal ciglio bitumato. Qualora l'impianto venga installato in altra posizione l'obbligo di rispettare il predetto limite di m.1,5 non sussiste.
8. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati sopra la carreggiata stradale, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m.5,10 rispetto al piano viabile.
9. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del presente regolamento, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
10. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1,00 x m.0,20 e superiori di m.1,50 x m.0,30. E' ammesso l'abbinamento su di una sola struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e cromatiche del fondo e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.



ART.3
CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI
(art. 50 D.P.R. n. 495/1992)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza delle intersezioni.
3. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, è vietato l'uso dei colori rosso, verde e giallo intermittente, nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e in tutti i mezzi pubblicitari, posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo deroga da parte del Consorzio per eccezionali motivi.

ART.4
PREINSEGNE
(artt. 48 e 48 D.P.R. n. 495/1992)

1. Le preinsegne dovranno essere installate nel raggio di 5 Km. dalla sede dell'attività segnalata. È ammesso l'abbinamento su di una sola struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e caratteristiche cromatiche ad esclusione del logotipo dei simboli e dei marchi. Il numero massimo di preinsegne per ogni strada Consortile e per ogni attività è di 2.
2. Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche stabilite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9, del D.P.R. n. 495/92 e comunque non potranno essere utilizzati i colori previsti per la realizzazione dei segnali stradali di indicazione, di cui all'art. 78 del D.P.R. 495/92 (verde, blu, bianco, giallo, marrone, nero, arancio, rosso, bianco/rosso) onde non generare confusione agli utenti della strada.

ART.5
SEGNALI TURISTICI DI TERRITORIO – SERVIZI UTILI
(artt. 134 e 136 D.P.R. n. 495/1992)

1. I segnali turistici e di territorio, nonché quelli che forniscono indicazioni di servizi utili dovranno essere conformi a quanto prescritto rispettivamente dagli articoli 134 e 136 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Per quanto riguarda espressamente i segnali industriali, artigianali e commerciali, si dovrà far uso unicamente di segnali indicanti collettivamente la zona; le singole attività e gli insediamenti particolari saranno indicati esclusivamente all'interno della "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale".
2. La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice della Strada nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli articoli 78, comma 2, lettera f) e comma 3 lettera e), 82, 125 e 128 del D.P.R. 16.12.1992 N. 495.
3. I soggetti diversi dall'Ente proprietario della strada che intendano installare i suddetti segnali

dovranno ottenere preventiva autorizzazione, da parte di quest'ultimo, e dovranno utilizzare manufatti conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente e osservare le prescrizioni tecniche che verranno impartite dall'Ente proprietario.

4. Per la particolare ubicazione dell'attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all'impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di "attività singola", previa puntuale istruttoria, al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità degli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata. Tale segnale di indicazioni potrà comunque essere autorizzato solamente se l'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che, per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative), provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada.
5. Il segnale di indicazione, posto in posizione autonoma e singola, non potrà interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione, per cui dovranno essere rispettate le distanze di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Se impiegato dovrà essere installato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre km.10 (dieci chilometri) di distanza dal luogo stesso. Il Consorzio, al fine di assicurare il loro ordinato collocamento, potrà imporre l'utilizzo di sostegni già in opera a servizio di segnali esistenti, fermo restando il numero massimo di segnali. Nessuna indicazione di attività singola potrà essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di indicazione, su quelli di conferma.
6. Al fine di rendere più agevole la percezione del segnale di indicazione di attività singola ed autonoma, oltre alla denominazione, realizzata nel rispetto dell'articolo 125 del D.P.R. 495/92, potrà essere riportato solo il logotipo, il marchio o l'apposito simbolo della Ditta.
7. I segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada, a norma dell'articolo 136 del D.P.R. 495/1992, potranno essere installati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; e possono essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
8. E' vietato l'abbinamento, ai predetti segnali stradali, di qualsiasi forma pubblicitaria ad eccezione della denominazione, del numero telefonico e del logotipo del fornitore del servizio segnalato. L'eventuale inserimento o l'abbinamento di qualsiasi messaggio o scritta pubblicitaria nel segnale comporterà la classificazione del medesimo come "mezzo pubblicitario", ai sensi dell'articolo 23 del Codice della Strada, pertanto, per la loro installazione dovranno essere rispettate le specifiche norme indicate al Titolo II, Capo I, Paragrafo 3 del D.P.R. 495/92.

ART.6

UBICAZIONE

(art. 51 D.P.R. n. 495/1992)

- 1 Fermo restando il rispetto delle distanze di cui ai punti successivi, il Consorzio, qualora ritenga che l'installazione del mezzo pubblicitario possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione o di subordinarla alla realizzazione di sistemi di protezione (es. barriere di sicurezza). In caso di diniego di autorizzazione per i motivi suddetti il Consorzio, se possibile, indicherà una diversa localizzazione dell'impianto pubblicitario.
- 2 Il posizionamento dei mezzi pubblicitari lungo le strade consortili dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) m. 3,00 dal limite della carreggiata e comunque, se presenti, all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette ed arginelli erbosi;
 - b) m. 100,00 dagli altri mezzi pubblicitari;

- c) m. 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo (articolo 84-103 del D.P.R. 495/92) e di prescrizione (articoli 104-123 del D.P.R. 495/92);
- d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150,00 prima dei segnali di indicazione (articolo 124-136 del D.P.R. 495/92);
- f) m. 100,00 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali di raggio inferiore a m. 250;
- h) m. 250,00 prima delle intersezioni;
- i) m. 100,00 dopo le intersezioni;
- j) m. 200,00 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze di cui sopra si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Sulle strade consortili ove il limite di velocità non supera i 50Km/h, è possibile derogare alle distanze di cui alla lettera b) per metri 50 dagli altri mezzi pubblicitari e lettera h) metri 100 prima delle intersezioni, fatto salvo il rispetto dei regolamenti del Comune competente.

- 3 Le norme di cui ai precedenti commi e quella di cui all'articolo 9 - comma 1 lettera d) non si applicano per le insegne di esercizio, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada;
- 4 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, solo se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3,00 dal limite della carreggiata, devono rispettare le distanze dalle intersezioni, indicate nel comma 2 del presente articolo, mentre è ammessa la deroga per tutte le altre distanze ivi riportate.
- 5 Può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di mq. 4,00.
- 6 Lungo le strade consortili e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 1, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, paline di fermata mezzi di pubblico trasporto, archetti para pedonali, piante toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2 del presente articolo, indipendentemente dalla estensione della superficie di esposizione dei mezzi pubblicitari.
- 7 Lungo le strade consortili e in prossimità delle stesse, il Consorzio si riserva, in via prioritaria, la facoltà di installare, nel rispetto delle distanze di cui al comma 2 del presente articolo (ad esclusione della lettera b), manufatti che per tecniche di progettazione e di funzionamento siano in grado di assolvere alla duplice funzione di spazio pubblicitario e di "impianto pubblicitario di servizio". così come definito al comma 7 dell'art.1 del presente Regolamento, anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti, Aziende e Società.
- 8 I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- 9 L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa per la promozione di manifestazioni o di spettacoli culturali e per il lancio di iniziative commerciali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che la settimana precedente e le ventiquattro ore successive alla stessa. Gli striscioni dovranno essere posti ad una altezza minima di m. 5, 1 O dal suolo stradale misurato nel punto di maggiore quota. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a m. 50. In ogni caso gli striscioni, le locandine e gli stendardi non potranno rimanere esposti per un periodo superiore a 90 giorni. Resta ferma la facoltà del Consorzio di derogare al predetto termine in considerazione del particolare interesse pubblico della manifestazione pubblicizzata.
- 10 Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di

servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione, decelerazione in corrispondenza degli accessi.

- 11 Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2,00 per ogni servizio prestato, sempre che siano rispettate tutte le norme del Codice della strada e del presente Regolamento.
- 12 Ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m. 500, è ammesso il posizionamento di preinsegne di esercizio in deroga alle distanze minime indicate al comma 1 del presente articolo lettere b), e), d), e), f) e h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate, nel rispetto degli spazi di avvistamento della segnaletica stradale (articolo 79 del D.P.R. 495/92), ad una distanza superiore a metri 50 dai segnali di indicazione.

ART.7

AUTORIZZAZIONI

(art. 23 D.Lgs. n. 285/92 e art.53 D.P.R. n. 495/92)

- a) Il Consorzio si riserva la facoltà di fare collocare o localizzare e far gestire a terzi, su una o più Aree ASI della Provincia di Avellino, in cambio di servizi, impianti adibiti alla comunicazione Istituzionale, ai servizi Pubblici e alle affissioni dirette, queste ultime intese come impianti di arredo urbano e/o manufatti pubblicitari.

Il soggetto terzo, in caso di affidamento, è tenuto ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il Consorzio per eventuali danni che dovessero verificarsi.

La concessione, della durata massima di nove anni, rinnovabile, sarà disciplinata da una 'apposita convenzione nella quale dovranno essere precisate la durata della Concessione e tutte le altre condizioni necessarie per il corretto rapporto in ordine alla qualità dei servizi forniti, modalità e tempi di installazione, manutenzione, rinnovo e revoca della Concessione.

- 1 L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade consortili è soggetta ad autorizzazione dell'Autorità Consortile, da rilasciarsi previo parere dell'Ufficio, Area Tecnica, Consortile.
- 2 L'Ufficio che riceve l'istanza per l'installazione di un mezzo pubblicitario provvederà ad avviare l'istruttoria, comunicando al richiedente anche l'importo dell'eventuale canone per l'occupazione di suolo e le eventuali prescrizioni.
- 3 Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda, con allegata ricevuta comprovante il versamento per spese di istruttoria, così come fissate ed aggiornate dal Consorzio con apposito atto deliberativo, corredata oltre che dai dati anagrafici del richiedente, completi di Codice Fiscale, dalla descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, dalla denominazione della strada consortile interessata e dagli estremi di identificazione dell'immobile su cui insisterà il manufatto. Ogni domanda dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario.
- 4 Oltre alla documentazione amministrativa richiesta dovranno essere allegati, in duplice copia, i seguenti elaborati redatti e sottoscritti da tecnico abilitato:
 - a) Relazione illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori ed alle forme;
 - b) Planimetria dalla quale si desuma la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente;
 - c) Sezione trasversale e prospetto dell'impianto pubblicitario (rapp. non inferiore a 1:50), con indicazione della progressiva chilometrica, delle dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli erbosi, cunette, muri di sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi

di guardia, manufatti), il lato della strada, i confini di proprietà, ingombri e dimensioni e della posizione del cartello o mezzo pubblicitario;

- d) Documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di richiesta (almeno due fotografie, una per senso di marcia);
- e) Autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

Gli impianti luminosi devono essere posti in opera da soggetti in possesso dei requisiti di cui alla DM 37/2008 e s.m.i..

Una volta ultimata l'installazione del mezzo pubblicitario e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal termine assegnato per l'esecuzione delle opere, dovrà essere trasmesso al Consorzio il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, redatto da tecnico abilitato, e l'eventuale certificato di conformità di cui alla Legge 46/90.

La mancata trasmissione della predetta documentazione nel termine di cui sopra comporta la revoca dell'autorizzazione.

- 5 La domanda corredata dalla documentazione sopra richiamata, nonché dalla prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria è ricevuta dall'Ufficio Protocollo del Consorzio che curerà l'inoltro agli Uffici competenti.
- 6 Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, l'Autorità Consortile rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda.
- 7 Nel provvedimento sono fissate le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per il canone nonché il tempo accordato per l'esecuzione ed ultimazione delle opere che dovrà essere compreso tra i 60 e 120 giorni.
- 8 Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni da parte del Consorzio, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti.
- 9 Qualora, a parere dell'Ente, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, un atto di formale diniego. Nel suddetto atto devono essere indicati i motivi del diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria
- 10 Durante la installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, ai funzionari incaricati del controllo
- 11 L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni decorrente dalla data di rilascio ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.
- 12 L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla-osta o eventuale altra autorizzazione di competenza di altre autorità o Ente (Comune, Provincia, ANAS, RFI, ecc.), che dovranno essere richiesti dagli interessati.
- 13 E' facoltà del Consorzio revocare o modificare gli atti di autorizzazione per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e/o delle clausole contenute nell'atto autorizzatorio, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte dell'Ente. La revoca o la modifica del provvedimento originario non può dar titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto disposto al successivo comma.

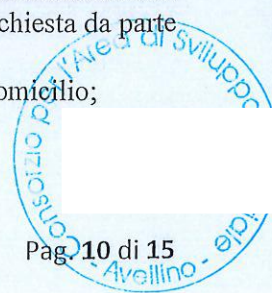
- 14 Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda al Consorzio nella quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio. Il Consorzio rilascerà l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intenderà tacitamente rilasciata. Per la variazione del messaggio non è dovuto alcun corrispettivo.

ART.8 DIVIETI

- 1 Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art.6 del presente Regolamento, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, come definiti all'articolo 1, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all'esercizio operativo e viabile della strada);
 - b) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali;
 - c) in corrispondenza delle intersezioni;
 - d) lungo l'intero sviluppo delle curve planimetriche di raggio inferiore a m. 250, nonché su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia e sottopassi sia stradali che ferroviari nonché sulle relative rampe di raccordo;
 - h) sui parapetti stradali e ferroviari, sulle barriere di sicurezza, sui pannelli fonoassorbenti, sui dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i) nelle zone soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, sulle ripe e sulle scarpate stradali interessate da intervalli di protezione e consolidamento dei versanti di qualsiasi natura.
- 2 E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
- 3 Non è consentita l'installazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso, del tipo "Spazio Libero", "Per questa Pubblicità telefonare. " Ecc.

ART.9 OBBLIGO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE (art.54 D.P.R. n. 495/92)

- 1 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Consorzio al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Consorzio;
 - e. di comunicare tempestivamente al Consorzio ogni variazione di residenza o domicilio;



- 2 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, nei casi previsti dall'articolo 6 commi 8 e 9, del presente Regolamento, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
- 3 Qualsiasi modifica, sia in corso d'opera sia successivamente, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, allegando alla domanda, in carta legale, la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.
- 4 La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta al Consorzio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dà luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di autorizzazione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dal Consorzio, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

ART.10
TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
(art.55 D.P.R. n. 495/92)

- 1 Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - a. Ente autorizzante;
 - b. Soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - c. Numero e data dell'autorizzazione;
 - d. Indicazione della Strada Consortile, progressiva chilometrica del punto di installazione e lato stradale (dx/sx);
 - e. Data di scadenza dell'autorizzazione (gg/mm/anno);
- 2 Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.
- 3 La targhetta di cui la precedente comma dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati oppure sia stata danneggiata o manomessa.

ART.11
RIMOZIONI

- 1 Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 23, comma 11 del D.Lgs. 285/92, chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo privato) le disposizioni del medesimo articolo, quelle del Regolamento al Codice della strada o del presente regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine, il Consorzio provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

- 2 Quando la rimozione importi la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione da parte degli Uffici Consortili preposti non potrà avvenire se non dopo dieci giorni dalla diffida, notificata sia all'autore della violazione che al proprietario o al possessore del suolo privato.
- 3 Qualora l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo rientrante nel patrimonio del Consorzio, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di attuazione e nel presente Regolamento, la rimozione verrà eseguita senza indugio. Successivamente alla rimozione, il Consorzio trasmetterà la nota delle spese sostenute con emissione dell'ingiunzione di pagamento.
- 4 Ove il trasgressore non compia nel termine la rimozione cui è obbligato, provvede il Consorzio d'ufficio addebitando all'autore della violazione e, in via tra loro solidale, al proprietario o possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia. Il Consorzio, mediante comunicazione inviata anche via fax, informa l'interessato dell'avvenuta rimozione forzata dell'impianto pubblicitario.

ART.12 CANONI - ESENZIONI

- 1 Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati si applicano, quali corrispettivi da versare al Consorzio, per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, oltre alle spese di istruttoria e di sopralluogo, i canoni determinati dal Comitato Direttivo, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - A. TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO:
 1. Insegna di esercizio
 2. Preinsegna
 3. cartello
 4. striscione, locandina, stendardo
 5. segno orizzontale reclamistico
 6. impianto pubblicitario di servizio
 7. impianto di pubblicità o propaganda
 - B. DIMENSIONI DEL MEZZO PUBBLICITARIO
 1. fino a mq. 1,00 di superficie
 2. oltre mq. 1,01 e fino a mq. 3,00 di superficie
 3. oltre mq. 3,01 e fino a mq. 6,00 di superficie
 4. oltre mq. 6,01 di superficie
 5. per i mezzi pubblicitari bifacciali tali dimensioni vengono raddoppiate
 - C. POSIZIONE
 1. su suolo di proprietà consortile
 2. su proprietà privata
- 2 il canone per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, così come disciplinato dall'articolo 53, comma 7 del D.P.R. 495/1992 è determinato sulla base del prezzario emanato annualmente dal Comitato Direttivo o dal Concessionario/affidatario ove presente. Il canone è frazionabile per effetto di autorizzazioni o revoche d'ufficio intervenute durante l'anno. In caso di mancato aggiornamento nei termini del citato comma 7 dell'articolo 53 del D.P.R. 495/1992, restano in vigore i canoni nelle misure già determinate.
- 3 Qualora l'installazione di uno dei mezzi pubblicitari elencati al comma 1 comporti l'occupazione di spazi od aree di proprietà del Consorzio dovrà essere corrisposto anche il relativo canone con i criteri stabiliti nel presente regolamento.
- 4 Non si dà luogo a rimborso del canone per la rinuncia alla autorizzazione che può essere effettuata in qualsiasi momento dal titolare mediante comunicazione al Consorzio. La rinuncia non ha effetto

se il titolare non restituisce l'atto di autorizzazione e non provvede al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

- 5 Al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente e del territorio e di promuovere il turismo è consentita l'installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura, l'enogastronomia, i prodotti tipici, ecc. purché tali cartelli abbiano carattere generale (ovvero non riportino la denominazione di singole aziende) e siano ricompresi in un piano generale di cartellonistica previamente approvato dal Consorzio. Tali impianti sono esenti dal pagamento del canone e delle spese di istruttoria.
- 6 In ogni caso nella installazione di tali impianti dovranno essere rispettate le norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione.
- 7 E' esente dal pagamento del canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'utilità sociale e o umanitaria (aventi, per esempio, lo scopo di promuovere la donazione di sangue, organi, la ricerca per la cura di malattie, ecc.).
- 8 L'insegna di esercizio, avendo per scopo l'identificazione della sede dell'Impresa è unica, non ripetibile ed è esente da canone.

ART.13 SANZIONI

- 1 Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del D. Lgs. 285 del 30.4.1992.
- 2 Nell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie si osservano le disposizioni e le norme del Capo I, Sezione II, titolo VI del D.Lgs. 285 del 30.4.1992.

ART.14 NORME TRANSITORIE

- 1 Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consorzio provvederà al riordino dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari presenti lungo le strade di proprietà.
- 2 A conclusione del censimento, degli impianti esistenti lungo ciascuna strada, si procederà al riordino attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) Individuazione:
 - dei cartelli muniti di autorizzazione, che rispettano il presente regolamento, il Codice della Strada e il relativo Regolamento;
 - dei cartelli muniti di autorizzazione ma non più a norma per sopravvenute modificazioni, di fatto o di diritto, della situazione della strada;
 - dei cartelli abusivi (privi di autorizzazione e di domanda);
 - b) identificazione degli interspazi utili all'installazione di cartelli, compresi fra due punti di riferimento;
 - c) nella ricollocazione avranno la priorità gli impianti pubblicitari muniti di autorizzazione rispetto a quelli non muniti della stessa e per tutti sarà preso in considerazione l'ordine cronologico di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della domanda;
 - d) qualora le posizioni disponibili siano inferiori agli impianti censiti, gli impianti in esubero saranno ricollocati in altri tronchi.
- 3 I cartelli abusivi (privi di autorizzazione) saranno rimossi, a cura e a spese dell'Impresa pubblicitaria, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; trascorso tale

termine vi provvederà il Consorzio con le modalità previste all'articolo 13 del presente Regolamento.

- 4 Durante il periodo di tempo necessario per le operazioni di riordino dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma 1, le autorizzazioni vengono rilasciate con l'avvertenza che a seguito del predetto riordino l'autorizzazione medesima sarà revocata, qualora, in conseguenza dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2, il mezzo pubblicitario autorizzato venisse a trovarsi in posizione irregolare.

ART.15 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1 Il Consorzio può sempre revocare l'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse. Nel provvedimento devono in ogni caso essere indicati i motivi e i termini.
- 2 La facoltà di revoca prevista dal precedente comma sarà esercitata previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata. Le autorizzazioni si intendono senz'altro cessate alla scadenza prestabilita, salva la facoltà del titolare di chiederne il rinnovo.
- 3 Il titolare dell'autorizzazione, ricevuta la revoca dell'autorizzazione da parte del Consorzio, a mezzo comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà restituire l'atto di autorizzazione in suo possesso e provvedere al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato entro trenta giorni.
- 4 In caso di Concessione a terzi dell'Area per l'istallazione di impianti e/o manufatti di cui al precedente art.7, comma a), la revoca può avvenire in casi di gravi e continuate inadempienze.

ART.16 CAMBIO TITOLARE

- 1 L'autorizzazione, di cui al presente regolamento, per qualsiasi motivo, potrà essere trasferita ad altro titolare solo previa specifica comunicazione scritta al Consorzio. Trascorsi 6 (sei) mesi dall'avvenuto passaggio senza che sia stata inoltrata la richiesta suddetta, l'autorizzazione si intenderà decaduta.

ART.17 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- 1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.), al Regolamento di attuazione (D.P.R.10.12.1992 N. 495), nonché a quelle comunali sulla pubblicità.

ART.18 ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione presso gli Albi Pretori dei Comuni nel cui tenimento ricadono le strade Consortili.
- 2 A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le autorizzazioni, relative agli impianti pubblicitari installati entro i confini stradali, sono da ritenersi scadute e pertanto dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. Qualora, allo spirare del termine

indicato, il soggetto tenuto alla rimozione non avesse provveduto, verrà invitato a mezzo raccomandata AR a provvedere nel termine perentorio di giorni 10 avvisandolo che, in difetto, provvederà alla rimozione il Consorzio o il Concessionario/Affidatario ove presente, ponendo a carico dell'inadempiente le spese sostenute.

- 3 Per la definizione di "confine stradale" si fa riferimento all'art. 3, comma 1, n.10, del Nuovo Codice della Strada.
- 4 Con l'entrata in vigore, il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato con Deliberazione Consortile n. 2006/10/217 del 13 ottobre 2006.



TABELLA TARIFFE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

Tipologia	Temporanee (€/mese/mq.)	Durata	Permanenti (€/anno/mq.)	Maggiorazione per superfici oltre 1,00 mq. e fino a mq. 3,00	Maggiorazione per superfici oltre 3,00 mq. e fino a mq. 6,00	Canone minimo (€/anno)	Canone aggiuntivo per installazione su suolo di proprietà consortile (€)
Segnali turistici e di territorio -indicazione servizi utili-	=====	=====	=====	=====	=====	70,00	=====
Preinsegne e cartelli	20,00	Non superiore a 3 mesi	170,00	50%	100%	210,00	210,00
Insegna di esercizio ed altri mezzi pubblicitari	=====	Non superiore a 10 giorni	=====	=====	=====	=====	=====

NOTE:

1. Gli importi sono da intendersi al netto dell'I.V.A.
2. Agli importi indicati deve aggiungersi la tariffa fissa per spese di istruttoria pratica e di sopralluogo: €. 210,00 oltre I.V.A.

